



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Fabio Laurenzi	Presidente
Dott. Giovanna Sanfratello	Consigliere estensore
Dott. Enrico Stefani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 615 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da

con il patrocinio degli
avv. D'AVINO FABRIZIO IPPOLITO e, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. D'AVINO FABRIZIO IPPOLITO

Parte appellante

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL



RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA (C.F. 94026160278), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA e domiciliato ex lege in SAN MARCO 63, VENEZIA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA;

Parte appellata

E con l'intervento di

Procuratore Generale

Oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

In riforma dell'impugnata ordinanza, concedersi all'appellante

1. In via principale: il riconoscimento della protezione sussidiaria dei cui artt. 2 lett. G), h), e 14 D. Lvo n. 251/2007;
2. subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande di cui sub. 1 riconoscersi all'appellante il diritto al rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi degli artt.5, comma 6, comma 4 e 19, comma 1 D. Lvo 286 n. 1998, invitando la Questura del luogo di dimora a rilasciare un permesso a tale titolo;
3. liquidarsi a favore del difensore le spese a carico dello Stato relative al patrocinio in grado d'appello, come da nota spese che si dimetterà.



In via cautelare:

qualora codesta Ill.ma Corte non ritenga – contrariamente a quanto asserito dalla Corte di Cassazione con sent. 18737/17- che l'effetto sospensivo del provvedimento di rigetto della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale permane fino alla definitiva decisione del giudizio (con preghiera, in tal caso, di esplicitarlo nel provvedimento a ciò a fini amministrativi) si chiede sin da ora la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza qui impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. essendo evidenti la gravità del pericolo per la propria incolumità e vita che correrebbe l'appellante ivi fosse costretto all'immediato rimpatrio;

Per parte appellata:

Voglia la Corte d'Appello adita:

in via pregiudiziale: dichiarare l'eventuale inammissibilità dell'appello qui contrastato, eccepita per mero tuziorismo, e, comunque, rilevabile d'ufficio da codesta Corte;

in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado, per insussistenza del *fumus* e di alcun documentato *periculum*;

In via principale, nel merito: rigettare l'appello *de quo* in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte, con conseguente rigetto del ricorso originario e conferma dell'impugnata ordinanza.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Per il procuratore generale:



conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello.

Motivi della decisione

Premesso che

1. , cittadino della NIGERIA, proveniente dalla regione del Delta State, di religione cristiana, ha proposto appello avverso l'ordinanza del 22.1.2018, notificatagli a mezzo PEC il 22.1.2018, con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Verona del 16.1.2017, che non gli aveva riconosciuto né la protezione internazionale ex artt. 5,7,8, del D.Lvo 251/2007, né la protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lvo 251/2007 e neppure la protezione umanitaria ex art. 5 D. Lvo 286/1998;
2. A sostegno del gravame l'appellante, che ha limitato la propria domanda alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett.c) del D.Lvo 251/2007, e alla protezione sussidiaria, ha sostenuto che la protezione, ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe trascurato il fatto che egli, pur essendo nato nel Delta State ed essendovi rimasto fino all'età di otto anni, si era poi trasferito con la famiglia nello Stato del Borno, dove il padre faceva il poliziotto e dove era stato ucciso nel gennaio del 2012, sicché egli avrebbe dovuto essere considerato proveniente da tale ultimo Stato e non già dallo Stato del Delta State; a sostegno di tale assunto ha prodotto, nel presente grado, una pagella scolastica dell'anno 2009, rilasciata dallo Stato del Borno; ai fini della protezione umanitaria, ha evidenziato le difficili condizioni di



vita in Libia, paese nel quale aveva trascorso due anni e mezzo e la pericolosità del proprio paese d'origine;

3. Parte appellata si è opposta all'accoglimento del gravame;
4. Analoghe conclusioni ha rassegnato il procuratore generale;
5. osserva la Corte che la qualifica di rifugiato politico, secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, richiede quale requisito determinante un fondato timore di essere perseguitato per l'appartenenza a un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero per le proprie tendenze o stili di vita; la situazione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. ord. 10177/2011); la protezione sussidiaria, indispensabile per evitare un danno grave alla persona, esiste nelle seguenti ipotesi: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (non di transito); minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 D. Lvo n. 251/2007); la protezione umanitaria – ovvero il permesso regolato dall'art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008 - presuppone “*gravi motivi di carattere umanitario*”; in tal caso, la misura è “*...correlata a un predeterminato arco di tempo, e spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, e aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza*



di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)" (Cass. ord. 24544/2011); nessuna previsione normativa assume a presupposto di tutela ragioni economiche, come pure situazioni di criminalità comune non riconducibili a una situazione emergenziale connotata da oggettiva temporaneità eventualmente idonea a fondare la concessione del permesso per ragioni umanitarie;

6. inoltre, il richiedente deve fornire elementi, anche in via presuntiva ma con un sufficiente grado di verisimiglianza, circa il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l'effettività e l'attualità di esso; in assenza di prova deve quantomeno dimostrare di essere credibile, così assolvendo all'onere di prova in misura attenuata, senza applicazione rigida del principio dispositivo, bensì beneficiando di un obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertare i fatti rilevanti per il giudizio (vedi Cass. n. 16221/2012);
7. nella fattispecie concreta, l'odierno appellante ha allegato di essersi allontanato dal proprio paese, perché, essendosi trasferito dal Delta State allo Stato del Borno, dall'età di otto anni (ovvero dall'anno 2000), si era visto costretto alla fuga, nel 2013, per il timore di essere compulsato ad arruolarsi nelle milizie di Boko Haram, posto che la sua famiglia già aveva subito un attentato, dal quale egli era comunque riuscito a salvarsi;
8. in tale contesto, va considerato che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la scarsa verosimiglianza delle allegazioni, contraddittorie e intrinsecamente



illogiche, in relazione al concreto pericolo di essere individuato come persona da arruolare nelle milizie di Boko Haram, come pure ha ritenuto che la vicenda non possa essere ricondotta ad una persecuzione proveniente dallo stato o comunque da forze governative, con ciò dovendosi escludere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;

9. quanto alla protezione sussidiaria, non risulta che l'appellante sia colpito da condanna a morte o che rischi l'esecuzione della pena capitale, d'altro canto, difetta qualsivoglia elemento che faccia anche solo presumere che, ove rientrato in patria, il medesimo possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti da parte delle autorità, sicché vanno escluse le ipotesi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del D. Lvo 251/2007.
10. Quanto all'ipotesi di cui alla lettera c) del D. Lvo citato, tuttavia, occorre valutare il gravame, anche alla stregua del giudizio di credibilità formulato dal giudice di primo grado, in relazione alla provenienza dell'appellante: egli, invero, ha allegato di essersi trasferito dal Delta State allo Stato del Borno, all'età di 8 anni, perché il padre vi si era trasferito con la famiglia, svolgendo il lavoro di poliziotto; la madre svolgeva invece attività di commerciante; dopo la morte del padre, avvenuta nel 2012 nel corso di un attentato vericatosi a Kano, egli, temendo di poter essere forzosamente reclutato nelle milizie di Boko Haram, si era risolto a lasciare il paese; in tale contesto, reputa il Collegio che, a fronte del giudizio di scarsa credibilità formulato dal giudice di primo grado, debba valorizzarsi il documento 2, prodotto in questo grado, costituito da una "pagella" (year summary), datata 5.5.2009,



proveniente dallo Stato del Borno, che attesta il compimento degli studi, con esito positivo, nell'anno 2009, quando il richiedente aveva 17 anni; alla luce di detto documento, tenuto conto altresì del fatto che, innanzi alla Commissione, egli ha indicato in quale caserma viveva, assieme alla propria famiglia, mostrando altresì di conoscere una chiesa, la King of Glory, e considerato che neppure la parte appellata ha avanzato perplessità alcuna sulla veridicità del documento, può reputarsi che l'appellante, trasferitosi in Borno da bambino e avendo in Borno compiuto gli studi, dove peraltro la madre svolgeva attività lavorativa di commerciante, debba essere considerato, per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett.g) del D. Lvo 251/2007, come proveniente dal Borno, stato nel quale ebbe a trasferirsi non già per libera scelta, ma a ciò necessitato, perché bambino, dal trasferimento lavorativo del padre; né può condividersi l'assunto del procuratore generale, secondo il quale, il richiedente ben potrebbe fare rientro del Delta State, stato con il quale egli ha verosimilmente reciso ogni legame, in conseguenza, come detto, di un trasferimento che risale all'anno 2000 ed ha visto coinvolta l'intera sua famiglia.

11. Ciò detto avuto riguardo alla provenienza dell'appellante, reputa la Corte che la situazione dello Stato del Borno consenta di riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. C), D. Lvo 251/2007. Seppure deve escludersi che in tutta la Nigeria vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza alcun controllo da parte delle autorità, è pur vero che in vaste zone del paese, e segnatamente negli stato posti a nord- est, tra i quali pure rientra lo Stato del Borno, i fondamentalisti islamici facenti capo a Boko Haram, fin dagli anni 2103



– 2014, come risulta dal Rapporto Annuale 2016 di Refworld, a a tutt'oggi, come confermato dal rapporto COI, aggiornato a novembre 2018, disponibile sul sito [https:// www.easo.europa.eu information –analysis/ country-origin-information/country reports](https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports), tutt'ora controllino vaste zone e che l'occupazione, non ostante l'azione coordinata di forze militari di più stati, persiste nella zona nord est del paese, dalla quale il richiedente proviene, sicché il suo rimpatrio lo esporrebbe, attesa la situazione di conflitto generalizzato ancora sussistente, ai gravi rischi, tanto più laddove si consideri la fede cristiana professata dal medesimo.

12. L'esame dei presupposti per la protezione umanitaria resta assorbito dall'accoglimento della protezione sussidiaria.
13. L'ordinanza appellata va dunque riformata dei termini sopra illustrati, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo;
14. è in atti la delibera del Consiglio dell'ordine 30.5.2018 con la quale l'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si procede dunque alla liquidazione dei compensi di spettanza del procuratore, tenuto conto della dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/2002

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'ordinanza emessa in data 22.1.2018 dal Tribunale di Venezia, riconosce a la



protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c) D. L.vo 251/2007;

2. condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in complessivi euro 1.888,50 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali al 15%, in favore dello Stato;
3. Liquida in favore del procuratore dell'appellante, per l'opera prestata nel presente grado, la somma di euro 944, 25 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generale al 15% come per legge, a carico dello Stato

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 10.6.2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott. Giovanna Sanfratello

dott. Fabio Laurenzi

